Allegato alla deliberazione C.C. n. 23 del 10/04/2015

C O M U N E D I P R I Z Z I

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE

DELLA FIERA DEL BESTIAME

Art. 1

La fiera del bestiame riguarda gli animali di specie bovini, equini, ovini-caprini, suini, avicoli, cuniculi, animali selvatici, cani, gatti e si svolge nel Comune di Prizzi nella località denominata "FORO BOARIO", registrato in Banca Dati Nazionale con codice fiera 060PA01M, sita in C.da Zachia.

Art. 2

La fiera ha luogo in occasione delle date sottonotate:

a) Fiera di San Giorgio: 23 di aprile;
b) Fiera dello Statuto: prima domenica di giugno;
c) Fiera del SS. Crocifisso: 14 di settembre;
d) Fiera della Madonna del Soccorso: terza domenica di ottobre;

Oltre tali date, possono essere organizzate fiere straordinarie, previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASP competente.

Art. 3

L'entrata degli animali alla fiera è ammessa soltanto a partire dal seguente orario:

- ore 6 dal 01 aprile al 30 agosto;
- ore 7,30 dal 01 settembre al 31 marzo.

Le movimentazioni in entrata e in uscita di tutte le specie di animali all'interno del Foro Boario verranno annotate su apposito Registro.
Alle ore 13,30 la fiera è chiusa e tutti gli animali devono essere fatti sfollare dal Foro Boario.

Art. 4

L'amministrazione della fiera mette a disposizione del personale del Servizio Veterinario dell'ASP idonea postazione informatica per il rilascio delle certificazioni sanitarie atte a definire le compravendite per gli animali che in precedenza sono stati sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54 le rassegne zootecniche (mostre, fiere etc) sono soggette a vigilanza veterinaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e gli espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni sanitarie qui di seguito elencate:

1. Ai sensi dell' O.M. del 06/05/1993, l'area adibita alla manifestazione zootecnica deve essere adeguatamente delimitata, con punti di accesso e di uscita separati e sottoposti a controllo veterinario;

2. Il trasporto degli animali alla fiera deve avvenire con mezzi/contenitori autorizzati e nel rispetto del benessere animale. Trasporti promiscui di animali e materiali zootecnici, compresi i mangimi per animali, sono possibili solo ove sia garantita la

completa separazione degli stessi. Non è invece possibile trasportare alimenti per uso umano sugli automezzi che trasportano animali;

3. Durante il trasporto alla manifestazione, durante le fasi di carico e scarico e durante la fiera stessa, dovrà essere mantenuta una netta separazione tra gli animali delle diverse specie e categorie;

4. Durante lo svolgimento della manifestazione fieristica è fatto obbligo ai detentori degli animali di denunciare ai Veterinari dell'ASP e/o Veterinari liberi professionisti presenti in fiera ogni manifestazione clinica di una malattia in atto ed altresì ogni eventuale caso di morte dei propri animali;

5. E' piena facoltà dei Veterinari Ufficiali interrompere temporaneamente o definitivamente la fiera nel caso si verificassero malattie infettive o diffuse contemplate nel Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54;

6. E' a cura dell'Ente Organizzatore impedire l'ingresso di animali estranei alla manifestazione.

7. E' a cura dell'ente Organizzatore comunicare all'ASP di competenza, il nominativo del Medico Veterinario libero professionista che garantirà il servizio di assistenza zooiatrica durante il periodo di permanenza degli animali nei recinti e/o box fieristici;

8. Tutti gli animali dovranno essere identificati a norma di legge;

9. Tutti i capi bovini e ovicaprini dovranno essere identificati (con marche auricolari chiaramente leggibili o microchip per gli ovicaprini nati dopo il 1° gennaio 2010) ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni; i suini dovranno essere identificati con tatuaggio chiaramente leggibile;

10. Gli animali in entrata alla fiera dovranno essere scortati dal Mod. 4 previsto dal D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni in ottemperanza alle norme vigenti e redatto in ogni sua parte;

11. L'Organizzazione si impegna a far svolgere la fiera nel rispetto del benessere animale e delle norme contro il maltrattamento di animali.

Art. 6

Norme particolari Bovini:

1. Tutti i bovini dovranno essere identificati a norma del D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazione;

2. Tutti i bovini dovranno essere scortati dal Mod. 4 previsto dal D.P.R. 30/04/96 n. 317, compilato a cura del Veterinario Ufficiale competente per territorio, dal quale risulti che gli animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni da TBC, brucellosi e leucosi. L'esito e la data del controllo dovranno essere riportati sul Mod 4 da parte del Veterinario Ufficiale.

3. I Bovini non devono essere sottoposti a provvedimenti di Polizia Veterinaria.

Norme particolari Ovini e Caprini:

1. Tutti gli ovini e caprini dovranno essere identificati a norma del D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Tutti gli ovini e caprini devono essere accompagnati da dichiarazione di provenienza, Mod. 4, compilata a cura del Veterinario Ufficiale competente per territorio dal quale risulti che gli animali provengono da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi e che non siano sottoposti a provvedimenti di Polizia Veterinaria**.**

Norme particolari Equini:

1. Tutti gli equidi dovranno essere scortati dal documento di identificazione/libretto sanitario previsto dalle Decisioni 93/623 CE e 200/68 CE e dai D.M. 5/05/2006 e D.M. 29/12/2009 con la dichiarazione di provenienza (Mod. 4) compilata a cura dello speditore. Sul documento di identificazione/libretto sanitario dovranno essere riportati a cura del Veterinario Ufficiale dell'ASP, ai sensi della O.M. 18 Dicembre 2007, l'esito favorevole delle analisi per l'Anemia Infettiva (durata 24 mesi) e la data di controllo.

Norme particolari Suini:

1. Gli animali devono provenire da strutture e/o aziende autorizzate, codificate e registrate in Banca Dati Nazionale e devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza Mod.4;

2. Gli allevamenti di origine degli animali devono essere accreditate per malattia di Aujeszky (registrazione in Banca Dati Nazionale)**.**

Norme particolari Avicunicoli: conigli – polli ed altri animali da cortile – selvaggina allevata – uccelli ornamentali da gabbia e da voliera.

Conigli:

1. L'esito e la data del controllo dovranno essere riportati sul Mod. 4 da parte del Veterinario Ufficiale insieme all'attestazione sanitaria rilasciata dal competente servizio veterinario con l'indicazione che nell'allevamento di provenienza non si sono verificati casi di malattie infettive.

Volatili:

1. Tutti gli allevamenti che commercializzano i propri animali attraverso la fiera devono essere in possesso di apposita autorizzazione;

2. Fermo restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320/54 sulla movimentazione degli animali operanti, gli operatori devono garantire la rintracciabilità degli animali movimentati tramite copia del Mod. 4. Per accedere alla fiera gli operatori economici devono esibire l'autorizzazione in originale.

3. Il trasporto degli animali deve avvenire con mezzi/contenitori autorizzati e nel rispetto del benessere animale.

4. Tutti gli animali introdotti dagli allevatori amatoriali devono obbligatoriamente anch'essi essere scortati da dichiarazione di provenienza Mod. 4 opportunamente compilata ed eventualmente corredata dei referti di controlli per le specie ove previsto dalla vigente normativa.

5. E' vietato scendere i volatili dall'automezzo da dove vengono trasportati.

Animali Selvatici:
Devono essere prodotti:

1. Certificato Veterinario attestante il buono stato di salute;

2. Certificato CITES previsto per le specie protette;

3. Autorizzazione prevista per le specie che possono costituire pericolo per l'incolumità nonché per la specie che subiscono un elevato taso di mortalità durante il trasporto.

Animali di affezione Cani e Gatti:

1. per animali di affezione si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia o che possono svolgere attività utili all'uomo;

2. Gli animali di affezione devono essere identificati e registrati in anagrafe nel rispetto della Legge Nazionale 281/1991 e della Legge Regionale 15/2000 Anagrafe Canina ;

3. Gli animali di affezione proveniente dall'estero devono essere accompagnati dai Passaporti o dalla Certificazione Sanitaria come previsto dal Regolamento CE 998/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Ferme restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54 e delle norme sulla movimentazione degli animali, i commercianti devono:

1. Essere registrati nel Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute presso la ASP di competenza;

2. Garantire la rintracciabilità degli animali commercializzati tramite l'esibizione di copia del Mod. 4 di provenienza degli animali e la certificazione sanitaria di accreditamento dell'azienda per la partecipazione a fiere e mercati;

3. In assenza di tale documentazione, o con documentazione incompleta, non sarà possibile far accedere alla fiera tali animali.

Art. 8

Nella fiera deve essere garantito il rispetto dei seguenti criteri:

1. Identificazione del produttore primario (allevatore) al fine di consentire la tracciabilità degli animali;

2. Ospitare animali, distinti per specie, in base alla capienza dei box e/o recinti all'interno del Foro Boario nel rispetto del benessere animale.

3. Salubrità e mantenimento di condizioni igieniche delle strutture temporanee che ospitano gli animali impedendo, per quanto possibile, la diffusione di malattie infettive e parassitarie anche in fase non sintomatica;

4. Tutela del benessere degli animali ammessi alla vendita, sia come condizioni di detenzione sia come condizioni di governo e mantenimento;

5. Decoro ed igiene della postazione.

Art. 9

Deve essere individuato un responsabile (Direttore) affiancato da un servizio d'ordine di Polizia Municipale per il regolare funzionamento della fiera, al quale saranno attribuiti i seguenti particolari compiti:

1. Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite;

2. Curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura della fiera;

3. Vigilare perché non siano intralciate le operazioni logistiche della fiera;

4. Intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito della fiera;

5. Rendere disponibile ai Servizi Veterinari della ASP una planimetria del Foro Boario con identificazione dei punti di accesso al mercato, di visita veterinaria all'ingresso, dei luoghi di custodia dei materiali di pulizia, lavaggio e disinfezione o altra modalità di esecuzione degli stessi, degli spazi di vendita degli operatori della fiera garantendo uno spazio libero di separazione tra le aziende in modo che siano limitati i contatti tra gli animali anche tramite i loro materiali biologici, in ottemperanza a quanto prescritto dai Servizi Veterinari della ASP;

6. Accertare, in base alle norme vigenti, che gli animali e le merci corrispondano ai requisiti prescritti;

7. Vigilare perché l'attività nell'ambito della fiera si svolga secondo le norme di legge e del Regolamento;

8. Attuare immediatamente le disposizioni sanitarie impartite dai Servizi Veterinari della ASP;

9. Svolgere ogni altra funzione per assolvere le varie disposizioni legislative, nonché quelle previste dal presente Regolamento;

10. In casi particolari ed urgenti adottare provvedimenti che si rendano necessari, comprese le disposizioni impartite dai servizi veterinari.

Il Direttore ha la facoltà di fare allontanare dalla fiera le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento della fiera.

Art. 10

Gli spazi occupabili saranno assegnati dalla direzione della fiera.
Ogni espositore, nello spazio allo stesso assegnato, potrà scaricare gli animali e le attrezzature dal proprio mezzo, facendo in modo da non recare intralcio alla viabilità anche pedonale all'interno dell'area della fiera e, comunque, sulle base delle indicazioni fornite dal personale incaricato.
Ogni espositore può occupare anche più di uno spazio disponibile in ragione delle dimensione delle proprie attrezzature.
L'orario per le visite veterinarie di accesso alla fiera e controllo della documentazione di provenienza è fissato dalle ore 7,30 alle 9,30.
Le attestazioni veterinarie di uscita, ove previste, per gli animali invenduti verranno eseguite dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Al di fuori detto orario le problematiche sanitarie verranno gestite dai veterinari della ASP in servizio di reperibilità (rintracciabile telefonicamente tramite il Comando della Polizia Municipale del Comune).
Lo svolgimento della fiera dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nella medesima area o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire (es. cantieri di lavori, esigenze dì viabilità, motivi di sicurezza anche igienico-sanitaria, altri motivi di pubblico interesse, motivi dì Polizia Veterinaria e malattie infettive).
Nel caso in cui la fiera subisse interruzioni e/o sospensioni per motivi di cui sopra, queste saranno rese pubbliche tramite il sito web del Comune di Prizzi.

Art. 11

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali in violazione delle prescrizioni ivi contenute e delle norme sanitarie è punito con le sanzioni amministrative di cui alle specifiche normative sanitarie di riferimento.

Art. 12

1. Sono vietate spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione e detenzione inadeguata in strutture anguste.

2. E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni e altre attività.

Art. 13

Il Comune può gestire la fiera direttamente, tramite propri dipendenti, o affidarne la gestione ad Associazioni o Enti, previa stipulazione di apposita convenzione.